REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 468/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Alessandra Molina	Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n **74309** RG, relativo al conto giudiziale n. **20430** avente ad oggetto il conto reso dal prof. Riccardo Marselli quale consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, di beni mobili del Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 13 giugno 2024, tenuta con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Serena Palomba, sono presenti il S.P.G. dott. Raffaele Cangiano, nonché l'agente contabile Riccardo Marselli.

FATTO

1. Con la Relazione di irregolarità n. 179/2024, il magistrato relatore rappresentava la sussistenza di criticità che sarebbero emerse in esito all'istruttoria effettuata sul conto giudiziale n. 20430 reso dal prof. Riccardo Marselli quale consegnatario, nel corso dell'esercizio

finanziario 2020, dei beni mobili inventariati del Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

In primo luogo, rappresentava l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per la gestione di beni mobili senza obbligo di custodia, quali gli impianti, macchinari e attrezzature, i mobili e arredi e il patrimonio libraio, che il Prof. Marselli avrebbe inserito nel rendiconto contabile presentato per i quali sarebbe da ritenere che siano già immessi in uso presso gli uffici dell'Università. Ne deriverebbe l'improcedibilità del conto oggetto di giudizio.

Rappresentava altresì l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per la gestione di beni immobili ai fini inventariali. Precisava al riguardo che i volumi e le riviste di cui il prof. Marselli aveva reso il conto della gestione sarebbero da ritenersi ricompresi nel catalogo della biblioteca del Dipartimento. Si tratterebbe, dunque, di beni per i quali difetterebbe quella gestione tipicamente di "cassa" o di "magazzino" e che, in base all'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) sono considerati immobili, per i quali pertanto non potrebbe ritenersi sussistente l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale innanzi al giudice contabile.

Anche per tal motivo, dunque, il conto oggetto di giudizio si manifesterebbe palesemente irregolare e improcedibile riguardando una gestione meramente inventariale e beni per i quali non sussiste un obbligo di custodia.

Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità e, in subordine, l'irregolarità del conto in esame.

2. Con memoria del 15.05.2024 si costituiva personalmente l'agente contabile osservando come in presenza di una incertezza interpretativa si era comunque ritenuto doveroso procedere al deposito del conto. Riteneva non sussistente una gestione di magazzino essendo i beni inventariati all'atto della acquisizione della fornitura e assegnati all'ufficio/destinatario. Concordava sull'insussistenza dell'obbligo di resa del conto alla Corte dei Conti nel caso di beni mobili oggetto del solo obbligo di vigilanza come in effetti sarebbero quelli in argomento. Con riferimento all'insussistenza dell'obbligo di resa del conto per la gestione dei beni immobili ai fini inventariali, riteneva assorbenti le predette considerazioni, non sussistendo una gestione di magazzino. Concludeva chiedendo di dichiarare l'improcedibilità del conto giudiziale in esame con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

3. Con memoria conclusionale del 21.05.2024, la Procura considerato che il conto si paleserebbe inammissibile ovvero improcedibile ovvero, ancora, irregolare riguardando una gestione meramente inventariale e beni per cui non vi è obbligo di custodia come evidenziato dal giudice relatore, concludeva chiedendo di dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità ovvero ancora irregolarità del conto in esame.

4. All'udienza del 13 giugno 2024, udita la Relatrice, il PM e l'agente contabile si riportavano a quanto dedotto con le memorie depositate

agli atti.

Al termine della discussione, la causa veniva posta in decisione.

DIRITTO

1. Nella fattispecie in esame, la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la sussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del prof. Riccardo Marselli quale consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, di beni del Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, consistenti in beni inventariati e assegnati all'ufficio destinatario, beni mobili consistenti in volumi e riviste, nonché beni immobili a fini inventariali.

2. Si ricorda che l'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano "maneggio di denaro ovvero debito di materia", intendendosi per "materia" i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell'Ente (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari (Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).

Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari e, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione e alle conseguenziali responsabilità, possono assumere la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia, con la particolarità che i primi

sono esclusi dall'obbligo di resa del conto giudiziale.

Sicché esclusivamente i consegnatari per debito di "custodia" (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti amministrativi).

Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda Sezione Appello sent. n. 963 dell'11.12.2017); di conseguenza è "l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della "gestione contabile" e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni di "gestione" da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al "discarico" o all'addebito" (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n. 62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in "deposito".

Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso. Si parla, in quest'ultimo caso, di "agente amministrativo" tenuto alla definizione del conto amministrativo (Sezione giurisdizionale Piemonte sent. n. 302 del 25.11.2021; Sezione giurisdizionale Calabria sent. n. 213 del 12.12.2022),

con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell'Ente (inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (Sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige sent. n. 53 del 14.12.2016), anche ai fini del controllo di gestione (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 3 del 5.1.2017).

In definitiva, sussiste l'obbligo di custodia quando "i beni di proprietà dell'ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell'amministrazione o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un'attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali"; ricorre, invece, l'obbligo di vigilanza ogni qualvolta "i beni, previamente inventariati, siano "messi in uso", mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell'attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall'ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici".

Per quanto sopra rappresentato, non deve ritenersi sussistente l'obbligo di resa di conto relativamente a quei beni (gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi) assegnati all'ufficio destinatario degli stessi.

Quanto al soggetto che gestisce beni immobili, nemmeno nei suoi

confronti si ravvisano i caratteri tipici dell'obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di magazzino, atteso che il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili (Corte conti Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014; Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017); e pertanto, il conto relativo a beni immobili eventualmente reso deve ritenersi di natura amministrativa e non giudiziale.

Stesso discorso vale per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca del Dipartimento; al riguardo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) "sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono" e per i quali, pertanto, non può ritenersi sussistente l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale (Corte Conti Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 213 del 22.5.2019).

In definitiva, limitatamente ai beni inseriti nel conto n. 20430, il convenuto è qualificabile come agente amministrativo e come tale non è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente inammissibilità del presente giudizio.

Data l'assunzione di una pronuncia in rito, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe, relativo al conto giudiziale n. 20430 reso dal prof. Riccardo Marselli, quale consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, di beni del Dipartimento di Studi aziendali ed economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2024.

Estensore	Presidente
Alessandra Molina	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 11/09/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)